

Delibera C.C.n.12 del 17/02/2009

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO per l' ASSISTENZA indiretta alle FAMIGLIE

INDICE

ART. 1 - Oggetto e finalità .

ART. 2 – Destinatari.

ART. 3 - Organizzazione del Servizio.

ART. 4 - Requisiti e condizioni di accesso al Servizio

ART. 5 - Calcolo del reddito per accedere al Servizio.

ART. 6 – Calcolo del contributo.

ART. 7 - Procedure di concessione ed erogazione

ART. 8 – Cessazione e Revoca del contributo.

ART. 9 - Prima applicazione ed entrata in vigore.

ART. 10 – Verifiche.

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di aiuto personale, ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 39, comma2), rivolto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabile mediante ausili tecnici o altre forme di sostegno, al fine di facilitare l'autosufficienza, la possibilità di integrazione degli stessi ed evitare l'istituzionalizzazione.

ARTICOLO 2 - Destinatari

Possono accedere al servizio di aiuto personale tutte le famiglie che mantengono una persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e che ad essa garantiscono, avvalendosi di persone professionalmente preparate, prestazioni socio – assistenziali di rilievo sociale e sanitario, nell'ambito di un complessivo programma di assistenza domiciliare integrata, definito in collaborazione con la ASL e con l' assistente Sociale referente del comune di residenza.

ARTICOLO 3 – Organizzazione del Servizio

- 1 - Il Servizio viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati concordati e sottoscritti dalle famiglie interessate, dal Servizio Sociale del Comune e dalla ASL, con verifica dell'efficacia delle prestazioni.
- 2 - L'utente, o la sua famiglia, è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia. In ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
La copia del contratto di lavoro deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza.
- 3 - Resta a carico dell' utente o della sua famiglia ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività di assistenza, sollevando il Comune da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di leggi e regolamenti e per qualsiasi azione od omissione.
- 4 - Il Comune di appartenenza esercita la vigilanza ed il controllo su tale forma di assistenza.
- 5 - L'utente, o la sua famiglia, è tenuta a presentare ogni sei mesi una rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento dell' operatore.

ARTICOLO 4 – Requisiti e condizioni di accesso

- 1 - L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una apposita domanda redatta dall' utente, da un suo familiare o dall' amministratore di sostegno ed alla presenza delle seguenti condizioni:
 - a) stato di non autosufficienza dell' utente attestato dal Servizio Sanitario;
 - b) possesso della certificazione ai sensi della Legge n. 104/98;
 - c) possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore al limite di reddito determinato nel successivo articolo 5 ed annualmente rivalutato secondo la circolare INPS relativo al minimo vitale;
 - d) l' ISEE richiesto è quello riferito alla sola persona assistita;
 - e) esistenza di un regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente tra il datore di lavoro ed il prestatore dell' assistenza, per almeno 20 (venti) ore settimanali.

Il monte ore complessivo può essere raggiunto anche attraverso più rapporti lavorativi, purché tutti regolamentati da contratti di lavoro dipendente.

- f) impegno scritto dal beneficiario a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare, ove questo non sia già in possesso del titolo di operatore socio – sanitario, alla prima iniziativa di formazione avviata nel territorio comunale o della Regione Lazio.

ARTICOLO 5 – Calcolo del reddito per accedere al servizio

- 1 - Possono accedere al servizio coloro, che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, hanno un ISEE non superiore al minimo vitale aumentato del 50%.
- 2 - In caso di presenza dell' assegno di accompagnamento (somma non prevista nel calcolo del reddito ISEE) il contributo sarà ridotto del 25%.
- 3 - Per le persone che posseggono solo la pensione di invalidità il contributo, il contributo sarà erogato interamente anche in presenza dell' assegno di accompagnamento.

ARTICOLO 6 - Calcolo del contributo

- 1- Il contributo economico è quantificato in misura mensile in euro 600,00 per n. 36 ore settimanali, rapportate al numero di ore stabilite nel progetto e nel contratto con l'operatore.
- 2- In caso di domande in numero eccedente rispetto alla disponibilità finanziaria del Comune, verrà predisposta apposita graduatoria stabilita in base ai seguenti criteri:
 - assenza di altri servizi già in godimento;
 - ISEE minore;
 - Età anagrafica più alta.
- 3- Il beneficio economico è in ogni caso concesso nei limiti delle risorse economiche disponibili. L'iscrizione in graduatoria, pertanto, non costituisce di per sé diritto al contributo.

ARTICOLO 7 - Procedure di concessione ed erogazione del contributo

1 – Il contributo è concesso ed erogato mensilmente dal Comune di residenza, sulla base della domanda e della documentazione prodotta dell' utente e della famiglia , in seguito all'emissione di specifico bando, contenente le necessarie indicazioni e procedure.

- 2 – la decorrenza del contributo è fissata dal bando annuale.
- 3 – Il contributo viene concesso per ciascun mese di attività e per le frazioni di mese superiori a quindici giorni svolte con soluzione di continuità per il periodo considerato. Periodi isolati pari o inferiori a quindici giorni non danno titolo ad alcun contributo.

ARTICOLO 8 - Cessazione e revoca del contributo

Il contributo cessa dal mese successivo al decesso dell' assistito e viene revocato nei seguenti casi:

- In caso di ricovero superiore a due mesi presso strutture residenziali;
- In caso di mancato rispetto del Contratto di Lavoro;
- In caso in cui vengono meno i requisiti di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 9 - Prima applicazione ed entrata in vigore

Il contributo decorre dal mese successivo alla domanda da presentare, nei termini posti dal bando annuale.

ARTICOLO 10 - Verifiche

Il beneficiario del contributo si impegna a dimostrare ogni sei mesi al Servizio Sociale del Comune di residenza il perdurare del regolare contratto di lavoro, esibendo la documentazione INPS ed acconsentendo alle visite domiciliari di controllo e di verifica del programma da parte del personale della ASl e del Comune.